



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE – GESTIONE TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio Attività' Produttive e Valorizzazione Imprese e Prodotti Locali

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Allegato A) alla D.C.C. N. 68 del 28.05.2007

CAPO PRIMO
Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla L. 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla L. 8 agosto 1985, n. 443, dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Anche nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria o/e in qualsiasi altro luogo, devono essere rispettate le norme e le e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Autorizzazione Amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Competente
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate in luogo diverso dalla sede autorizzata, nei seguenti casi:
 - a) presso la dimora del cliente in caso di: malattia, difficoltà di deambulazione; altri impedimenti assimilabili; particolari occasioni (Matrimoni, ecc)
 - b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo, nelle fiere, mostre convegni e all'interno di strutture adibite ad altri usi di carattere commerciale, artigianale, didattico o di pubblico spettacolo, a condizione che le prestazioni avvengano per fini promozionali e/o a scopo pubblicitario, in forma non permanente (massimo 30 giornate per impresa nell'anno solare) e gratuitamente, previa comunicazione da inviare al Comune con un preavviso minimo di 15 giorni;
 - c) negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo, a favore dei degenti.
4. Le prestazioni di cui al precedente comma debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto, in possesso di qualificazione professionale.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 16.

Articolo 3
Contenuti dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse distintamente per attività congiunte di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al capo III, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o, nel caso di impresa artigiana, esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna con adeguati servizi igienici e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90; devono inoltre essere dotati di autonomo servizio igienico, preferibilmente attrezzato a bagno.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - b) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - c) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - d) il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della L. 443/85.

Articolo 4
Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A. **BARBIERE:** trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
 - B. **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - a) taglio capelli;
 - b) esecuzione di acconciature;
 - c) colorazione e decolorazione dei capelli;
 - d) applicazione di parrucche;
 - e) prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - f) ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - C. **ESTETISTA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Si considera inerente l'attività di estetista e, pertanto, soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) centro di abbronzatura, solarium
l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, ad esclusione di quelle per il cui uso sia prescritta la presenza di un medico.
 - b) attività di massaggio e ginnastica estetica
attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo

- c) attività di disegno epidermico o trucco semi permanente
insieme di trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (es. tatuaggi all'Henne), al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, si considera non inerente l'attività di estetica e, pertanto, NON soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:
- a) attività con finalità di carattere terapeutico
attività di carattere sanitario, svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapeuta della riabilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.)
- b) attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica
attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica.
- c) centri di dimagrimento, purchè non utilizzino le attrezzature elencate nell'allegato alla legge 1/90;
- d) attività di onicotecnico
esclusivamente l'attività di applicazione di unghie artificiali, qualora tali prestazioni non presuppongano alcun trattamento estetico di manicure
- e) attività di tatuaggio;
attività consistente nella colorazione, con il carattere di indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti
- f) attività di piercing
attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti, di forme e materiali diversi, in varie zone del corpo.
3. Le attività di barbiere parrucchiere ed estetista, l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 Ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature per l'esercizio di dette attività sono regolamentate dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29.
4. Le attività di tatuaggio e piercing, sebbene non soggette, per le disposizioni di cui sopra, all'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla Circolare Regionale 01.06.2001, n. 9 (approvata dalla G.R. con deliberazione 17.05.2001, n. 1245) "Linee guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

Articolo 5
Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 6
Attività didattiche e promozionali

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi sono sottoposte ad autorizzazione temporanea per un monte ore non superiore alle 300 ore annue.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente non è subordinato alle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del certificato di idoneità sanitaria da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato, il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
 - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità dei locali, con l'indicazione del numero e della data della relativa concessione edilizia;
 - e) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali richiesti, per lo svolgimento dell'attività di estetista, dalla L.1/1990 e successive modificazioni e integrazioni o , per lo svolgimento dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo o per donna, dalla L. 161/63 e successive modificazioni e integrazioni. In alternativa, dovrà essere presentata la documentazione probatoria necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o alla maggioranza dei soci (almeno uno nel caso di due soli contitolari) per le società tenute all'iscrizione all'A.I.A. o al direttore d'azienda nel caso di società non artigiana. Tutti i soci partecipanti al lavoro dovranno essere in possesso della qualifica professionale sopra nominata.
 - f) Autocertificazione antimafia;
 - g) In caso di subingresso, è necessario allegare fotocopia dell'atto di subingresso (atto d'affitto d'azienda, atto di cessione, atto di successione, ecc.) e portare in visione all'Ufficio l'originale.
2. Successivamente alla comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente, entro 90 giorni, dovrà produrre il Certificato di idoneità sanitaria dei locali rilasciato dall'Azienda U.L.S.S. - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. A detto ufficio va pertanto prodotta formale richiesta in carta legale, allegando la seguente documentazione:
 - a) planimetria dei locali con l'indicazione in calce degli estremi della concessione edilizia (nel caso sia stata presentata istanza di condono edilizio produrre copia dell'istanza e planimetria allegata);
 - b) certificato di agibilità;
 - c) elenco delle attrezzature impiegate;
 - d) indicazione del numero di dipendenti;
 - e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
 - f) denuncia della messa a terra dell'impianto elettrico (solo nel caso in cui il titolare abbia dipendenti) ai sensi del D.P.R. 22.10.2001, n. 462;
 - g) copia della richiesta dell'autorizzazione allo scarico (solo nel caso si tratti di attività di barbiere o parrucchiere);
 - h) copia della ricevuta di versamento per diritti sanitari di sopralluogo;
 - i) una marca da bollo di valore legale per il rilascio della certificazione;
 - j) altri eventuali documenti richiesti dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
3. Qualora la documentazione non venga completata entro il termine di 90 giorni dall'accoglimento della pratica, la stessa verrà archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. Per quanto riguarda l'attività di estetista, alla domanda di autorizzazione deve essere allegato in triplice copia un elenco delle attrezzature utilizzate:
 - una copia resterà depositata presso l'Ufficio Comunale competente;
 - una copia verrà inoltrata alla locale Az.U.L.S.S., per quanto di competenza;
 - una copia di detto elenco, debitamente vistata dall'Ufficio comunale, dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede dell'attività.
5. Ogni modifica nell'elenco dovrà essere comunicata all'ufficio comunale competente e alla locale Az.U.L.S.S. almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'attrezzatura.
6. Qualora le attrezzature non siano comprese nell'elenco allegato alla Legge n. 1/90, prima della loro messa in uso dovrà essere acquisito, da parte del competente Ufficio, il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 comma 1 lett. d).

Articolo 8

Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il responsabile dell'Ufficio competente comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione - motivato - deve essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
 - b) Camera di Commercio;
 - c) Ufficio Tributi del Comune;
 - d) Settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.;
 - e) Ufficio urbanistico del Comune.

Articolo 9

Norme sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Ad un'impresa individuale artigiana non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, anche in altri comuni.
4. Ad un'impresa societaria ed avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato alla conduzione di tale esercizio.
5. Ad un'impresa diversa da quelle previste per L.443/85, o non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, possono essere rilasciate più autorizzazioni per la medesima attività, (relative a più sedi) a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell'esercizio stesso e che ne abbia la responsabilità (Direttore d'Azienda).

Articolo 10
Inizio dell'attività

1. Chi abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà provvedere ad attivarsi entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di accoglimento dell'istanza.
2. Decorso suddetto termine senza che si sia provveduto all'attivazione, l'autorizzazione decade automaticamente, senza bisogno di ulteriori provvedimenti. Predetto termine potrà essere prorogato, una sola volta - su istanza della parte da presentarsi prima della scadenza - per cause di comprovata necessità non imputabili al soggetto interessato.
3. Per l'esercizio dell'attività, è indispensabile la presenza, nei locali in cui essa viene svolta, del soggetto in possesso dei requisiti professionali, riconosciuti dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato locale.

Articolo 11
Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato/comunicato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio comunale competente per le verifiche di legge.
2. Il Responsabile dell'ufficio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il responsabile dell'Ufficio competente ne vieta l'attuazione.

Articolo 12
Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a 3 deve essere preventivamente comunicata al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal competente Ufficio, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 della L.R. 29/91, per cause di comprovata necessità non imputabili al soggetto interessato.

Articolo 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la richiesta di rilascio dell'autorizzazione a proprio nome, nei modi previsti dal precedente art. 9, e a condizione che risulti in possesso della qualificazione professionale riconosciuta dalla competente Commissione Provinciale.
4. Ai sensi dell'art. 5 - terzo comma - della L. 8 agosto 1985, n. 443, in caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono proseguire nella gestione dell'attività, per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'ar. 2 della Legge predetta e purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.
5. Di quanto sopra dovrà essere data comunicazione al Sindaco entro 10 giorni dall'evento. L'ufficio comunale competente provvederà alle relative annotazioni nell'autorizzazione originaria.
6. Decorso il periodo di cui sopra, l'autorizzazione è revocata, salvo che uno o più dei legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di aver conseguito la prescritta qualificazione professionale.
7. In caso di subingresso, non è necessario acquisire un nuovo certificato sanitario, qualora il richiedente produca una autodichiarazione dalla quale risulti che nessuna modifica ai locali o alle attrezzature è stata apportata rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio della precedente autorizzazione e che, comunque, viene garantito il rispetto del vigente regolamento.
8. Analoga autodichiarazione va prodotta per l'autorizzazione allo scarico se e in quanto dovuta.
9. L'autorità comunale potrà chiedere in qualunque momento ai propri uffici e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica una verifica di quanto dichiarato dall'interessato, senza nessuna spesa da parte di quest'ultimo.
10. In caso di difformità che comportino la presenza di inconvenienti igienici o che contrastino con il vigente regolamento, a parte le eventuali sanzioni penali per le dichiarazioni non veritiere, nel caso in cui i suddetti inconvenienti igienici siano di lieve entità, seguirà una diffida ad adeguare i locali e le attrezzature, dando il tempo necessario per l'adeguamento. In caso di inadempienza a quanto prescritto l'autorizzazione potrà essere sospesa fino a regolarizzazione avvenuta.
11. Qualora, invece, gli inconvenienti igienici riscontrati fossero gravi, l'autorizzazione potrà essere sospesa fino a quando non ci sarà l'adeguamento prescritto.
Se invece il subentrante non è certo di essere in regola con le vigenti disposizioni, potrà chiedere lui stesso che l'Azienda U.L.S.S. faccia un sopralluogo di verifica (in questo caso però, a sue spese).

Articolo 14

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del responsabile dell'Ufficio competente che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO III
Norme igienico sanitarie

Articolo 15
Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

Articolo 16
Condizioni e requisiti igienico-sanitari dei locali

1. Tutti i locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti igienico sanitari:
 - a) essere sempre puliti e ben aerati;
 - b) i vani devono essere ampi, con superficie di illuminazione naturale pari ad almeno 1/10 e superficie di aerazione naturale, escludendo le porte di accesso, pari almeno 1/20 della superficie del pavimento e con il soffitto alto da terra non meno di m. 2,70; la carenza di superficie utile di aerazione potrà essere compensata con l'installazione di un idoneo sistema di ricambio forzato dell'aria; analogo sistema potrà essere imposto in caso di utilizzo di caschi, saune, docce, vaporizzazioni ecc.; il pavimento deve essere continuo e lavabile tale da permettere la pulizia la disinfezione più completa: le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile che ne permetta il facile lavaggio fino all'altezza di m. 2,00;
 - c) nei vani deve essere prevista una superficie di almeno mq. 5,00 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15,00 per il primo posto. Quanto qui previsto non si applica all'esercizio dell'attività di estetista;
 - d) essere dotati di adeguato servizio igienico con antibagno;
 - e) i locali devono essere forniti di almeno un lavandino dotato di acqua calda e fredda;
 - f) i locali devono essere dotati di un recipiente in materiale plastico o metallico con coperchio per la raccolta delle immondizie e di contenitore lavabile per il deposito della biancheria usata;
 - g) se l'attività è svolta nel domicilio del titolare, i locali devono essere nettamente separati dai locali ad uso abitazione, con ingresso separato. Inoltre, per le attività di estetica deve essere prevista, oltre all'ingresso autonomo, una idonea sala di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le prestazioni;
 - h) gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona.

Articolo 17
Controllo sanitario degli addetti

1. Tutto il personale addetto agli esercizi oggetto del presente regolamento dovrà essere dotato di certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica; tale certificato ha la validità di un anno.
Detto documento dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli ispettori d'igiene nonché agli agenti della forza pubblica, sia statale che comunale.

Articolo 18
Tenuta di lavoro

1. Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice in tinta unita e chiara sempre in perfetto stato di pulizia.

Articolo 19
Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti

1. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia.
2. Ai fini della profilassi dell'epatite B, la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente e che possono causarvi piccole lesioni di continuo quali rasoi, forbici, pinzette, abrasivi e attrezzi simili, ecc. deve eseguirsi dopo l'uso per ogni singolo cliente, a mezzo di speciali autoclavi o stufe a secco o altri apparecchi giudicati di volta in volta idonei allo scopo dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e che sono, allo scopo, in commercio.
3. Nel caso non si proceda alla sterilizzazione dei rasoi volta per volta, devono essere utilizzati quelli monouso, a perdere. Tutta la restante attrezzatura quali spazzole, pettini, e pennelli, deve essere accuratamente pulita e disinfettata dopo l'uso. In alternativa alla disinfezione del pennello da barba, fatta volta per volta, può essere usato sapone spray.
4. E' vietato durante l'uso delle attrezzature e nel compimento delle operazioni di pulizia parziale, adoperare materiali non idonei igienicamente.
5. E' proibito l'uso di piumini e preparati essiccatori quali l'allume.
6. Per spargere cipria od altre sostanze sulla pelle dei clienti si adoperano solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone. Questi ultimi devono essere gettati dopo averli usati una sola volta, per singolo cliente.
7. Per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperte dei lettini di lavoro.

Articolo 20
Uso dei guanti

1. E' fatto obbligo dell'uso dei guanti tanto al titolare, come al direttore tecnico che a tutto il personale, durante l'impiego di cosmetici, tinture od altro materiale chimico o sintetico. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o

nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976.

Articolo 21

Termine per la sistemazione dei locali

1. I locali non conformi alle disposizioni del presente regolamento devono essere adeguati secondo le indicazioni che il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica darà al riguardo. Il Sindaco provvederà con proprio atto a formalizzare le prescrizioni di adeguamento.
2. Il termine ultimo per l'adeguamento non potrà superare i 12 mesi.
3. In caso di attività congiunta di parrucchiera per uomo e/o donna ed estetista, qualora non vi sia la possibilità di adeguare i locali al disposto dell'art. 3 del presente regolamento, potrà essere tollerata la presenza di un unico servizio igienico purché attrezzato a bagno.

CAPO IV
Orario e tariffe

Articolo 22
Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente segnalato all'Amministrazione Comunale, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso, oltre i limiti di orario.

Articolo 23
Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V
Controlli e sanzioni

Articolo 24
Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 25
Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della L. 1/90, sono punite con sanzione amministrativa prevista dal regolamento comunale vigente in materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di Regolamenti e Ordinanza Comunali.

Articolo 26
Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura immediata dell'eventuale locale, salvo quanto previsto dall'art. 15, terzo comma del presente regolamento.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
3. L'Amministrazione Comunale vigilerà, attraverso i competenti uffici comunali e con la collaborazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sul verificarsi di casi di abusivismo e di mancato rispetto del presente regolamento.
Segnalazioni ad eventuali infrazioni al presente regolamento potranno essere fatte da qualsiasi cittadino, da qualsiasi titolare di esercizio o dalle organizzazioni di categoria. Non saranno prese in esame segnalazioni anonime.
4. Constatata l'infrazione, gli uffici interessati provvederanno a darne segnalazione alle autorità per l'irrogazione delle sanzioni di loro competenza.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Articolo 27

Norme transitorie e finali

1. E' fatto salvo l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano munite di regolare autorizzazione.
2. Le attività di parrucchiere, barbiere, estetista e le attività non comprese nel comma 3 dell'art. 4, svolte in palestre, club, circoli privati e in qualsiasi altro luogo- anche a titolo gratuito - che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non siano in possesso dell'apposita autorizzazione, possono continuare l'attività per non oltre 6 mesi a decorrere dalla data predetta; decorso suddetto termine, la mancanza di autorizzazione sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti.
3. Per la regolarizzazione di tali attività si prescinde dal rispetto del requisito distanziometrico previsto dall'art. 16
4. Le autorizzazioni ottenute ai sensi dei precedenti commi entrano nel computo delle autorizzazioni esistenti come nuovi rilasci e non possono essere oggetto di trasferimento prima di quattro anni dal loro rilascio.

Articolo 28

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista che risultino in contrasto con il presente regolamento, ed il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/93 e sue mm.e ii.

Articolo 29

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	2
Art. 2 - Autorizzazione Amministrativa all'esercizio	pag.	2
Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione	pag.	3
Art. 4 - Tipologia delle autorizzazioni	pag.	3
Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione	pag.	5
Art. 6 - Attività didattiche e promozionali	pag.	5

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 7 - Domanda di autorizzazione	pag.	6
Art. 8 - Comunicazioni relative alla richiesta di Autorizzazione	pag.	7
Art. 9 - Norme sull'autorizzazione	pag.	7
Art. 10 - Inizio dell'attività	pag.	8
Art. 11 - Modifiche	pag.	8
Art. 12 - Sospensione dell'attività	pag.	8
Art. 13 - Cessazione dell'attività o modificazione della attività dell'impresa	pag.	9
Art. 14 - Ricorsi	pag.	10

CAPO III

Norme igienico-sanitarie

Art. 15 - Accertamenti igienico-sanitari	pag.	11
Art. 16 - Condizioni e requisiti igienico-sanitari dei locali	pag.	11
Art. 17 - Controllo sanitario degli addetti	pag.	12
Art. 18 - Tenuta di lavoro	pag.	12
Art. 19 - Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti	pag.	12
Art. 20 - Uso dei guanti	pag.	12
Art. 21 - Termine per la sistemazione dei locali	pag.	13

CAPO IV

Orari e tariffe

Art. 22 - Orari	pag.	14
Art. 23 - Tariffe	pag.	14

CAPO V

Controlli e sanzioni

Art. 24 – Controlli	pag.	15
Art. 25 - Sanzioni	pag.	15
Art. 26 - Attività abusive	pag.	15

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 27 - Conversione delle vecchie autorizzazioni	pag.	16
Art. 28 - Abrogazione norme precedenti	pag.	16
Art. 29 – Rinvio a disposizioni di legge	pag.	16